

## **C11808 - MARFIN-ACOSTA/INVESTMENT SERVICES**

Provvedimento n. 24060

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 14 novembre 2012;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO in particolare l'articolo 19, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai sensi del quale, nel caso in cui le imprese non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva di cui al comma 1 dell'articolo 16 della medesima legge, l'Autorità può infliggere loro sanzioni amministrative pecuniarie fino all'1% del fatturato dell'anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione;

VISTO l'atto delle società Marfin S.r.l. e Acosta S.r.l. pervenuto in data 22 ottobre 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

### **I. LE PARTI**

Marfin S.r.l. (di seguito anche Marfin) è la *holding* finanziaria del gruppo Marcegaglia, controllata dai membri dell'omonima famiglia. Marcegaglia S.p.A. è la capogruppo dell'omonimo gruppo di imprese attivo, tra l'altro, nella produzione di tubi di acciaio al carbonio saldati, nella produzione di tubi saldati inox, di nastri di acciaio, di profilati a freddo, di trafilati e di lamiere, nell'esecuzione di processi di rilaminazione a freddo. Attraverso Gabetti Property Solutions S.p.A. (di seguito anche Gabetti), Marfin è ora attiva anche nel settore immobiliare.<sup>1</sup> Nel 2011 il fatturato consolidato realizzato da Marfin in Italia è stato, secondo le informazioni fornite dalle parti, pari a circa [2-3]<sup>2</sup> miliardi di euro.

Acosta S.r.l. (di seguito anche Acosta) è una *holding* di partecipazioni controllata da una persona fisica, tramite una partecipazione al capitale sociale pari al 51%. Nel 2011 il fatturato realizzato da Acosta in Italia è stato, secondo le informazioni fornite dalle parti, [inferiore a 1 milione di] euro.

Investment Services S.p.A. (in seguito anche IS) è la società attiva nella gestione e vendita del portafoglio immobiliare scorporata dalle altre attività del gruppo Gabetti nell'intermediazione e consulenza immobiliare oggetto della precedente concentrazione C11737<sup>3</sup>. Nel 2011 il fatturato realizzato da IS in Italia è stato, secondo le informazioni fornite dalle parti, pari a circa [10-47] milioni di euro.

### **II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

In data 1° ottobre 2012, Marfin e Acosta hanno acquisito il 50% ciascuno del capitale sociale di IS acquisendone il controllo congiunto.

La presente operazione, che fa seguito a quella C11737 con la quale Marfin ha acquisito il controllo esclusivo di Gabetti, rappresenta l'esecuzione della seconda operazione straordinaria contemplata nel Piano Strategico 2012-2015 di Gabetti, asseverato ai sensi della Legge Fallimentare, e presentato nel contesto dell'accordo di risanamento della posizione debitoria di Gabetti con il ceto bancario.

### **III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione realizzata, in quanto comportava l'acquisizione del controllo congiunto di un'impresa, costituiva una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientrava nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CEE n. 139/2004 ed era soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate era superiore a 474 milioni di euro<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> [Cfr. provv. n. 23849 dell'8 agosto 2012, C11737 – Marfin/Gabetti Property Solutions, in Boll. n. 32/12.]

<sup>2</sup> [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

<sup>3</sup> [Cfr. provv. n. 23849 dell'8 agosto 2012, C11737 – Marfin/Gabetti Property Solutions, in Boll. n. 32/12.]

<sup>4</sup> [Le stesse parti comunicanti hanno precisato che "la presente comunicazione viene pertanto effettuata tardivamente, ma la violazione è riconducibile esclusivamente a una mera svista delle parti acquirenti e sostanzialmente attribuibile alla mancata previsione di una condizione sospensiva all'efficacia dell'atto di trasferimento".]

CONSIDERATO, pertanto, che l'operazione in esame, in quanto comportava l'acquisizione del controllo congiunto di un'impresa, costituiva una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90;

CONSIDERATO, altresì, che il fatturato realizzato dalle imprese interessate per il periodo al quale l'operazione si riferisce, è stato superiore alla soglia minima prevista all'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 e che, pertanto, l'operazione sopra individuata era soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva previsto dallo stesso articolo;

CONSIDERATO, infine, che l'operazione suddetta, realizzata il 1° ottobre 2012, non è stata preventivamente comunicata, in violazione del citato articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90;

#### DELIBERA

a) di contestare alle società Marfin S.r.l. e Acosta S.r.l. la violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva, disposto dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, in relazione all'operazione di concentrazione riguardante l'acquisizione del controllo congiunto della società Investment Services S.p.A.;

b) l'avvio del procedimento, per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90, nei confronti delle società Marfin S.r.l. e Acosta S.r.l., per l'inottemperanza agli obblighi di comunicazione preventiva dell'operazione di cui alla precedente lettera a);

c) che il responsabile del procedimento è il Dott. Andrea Minuto Rizzo;

d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione "Credito" della Direzione Generale per la Concorrenza dell'Autorità dai legali rappresentanti delle società Marfin S.r.l. e Acosta S.r.l., ovvero da persone da essi delegate;

e) che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 689/81, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della presente contestazione, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti;

f) che il procedimento deve concludersi entro novanta giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*